

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6377 del 07/11/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6637 del 06/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno sette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, intestata a FIORINI INDUSTRIES S.R.L. per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L. 445/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 25/07/2025, acquisita al Prot. Com.le 92516 e da Arpae al PG/2025/135322, da FIORINI INDUSTRIES S.R.L., per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 102386 del 25/08/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/150636, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 133841 del 06/11/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/197192, il Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“Vista la modifica sostanziale dell'AUA in oggetto; Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale (...) datata 24/07/2025 da cui si evince che l'attività svolta presso lo stabilimento di via Zampeschi, 119 anche con le modifiche alle emissioni E23 e E29 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto nell'allegato C – Impatto acustico - della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 06/11/2025, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la det. Arpae n. 29 del 19/03/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dalla responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì – Cesena n. 3472 del 16/12/2015**, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. FIORINI INDUSTRIES S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e commercio di apparecchiature ed articoli termotecnici, termoidraulici, di condizionamento e affini sito nel Comune di Forlì, Via Zampeschi n. 119”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue:**
 - **sostituzione dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3472 del 16/12/2015, Prot. Prov.le 107150 del 18/12/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. INTRODUZIONE

Ditta	FIORINI INDUSTRIES srl
Impianto	Costruzione di apparecchiature e articoli termotecnici, termoidraulici ed affini e di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo
Ubicazione	Comune di Forlì (FC), via Zampeschi n. 119

B. PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

Lo stabilimento è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3472 del 16/12/2015 prot. n. 107150, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/12/2015 prot. 344, successivamente aggiornata con gli atti di seguito indicati:

- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-1962 del 29/04/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 05/06/2020 prot. 43851;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2625 del 25/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/05/2021 prot. 57163;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-4650 del 21/09/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 22/09/2021 prot. 98592;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5653 del 04/11/2022, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/11/2022 prot.127696;
- determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4275 del 01/08/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 02/08/2024 prot. 97404.

La modifica non sostanziale successiva, comunicata con nota del 14/04/2025 assunta al PG/2025/70887, non ha comportato la necessità di aggiornare l'allegato A dell'AUA.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito indicato:

- Aumento della portata dell'emissione E23 "SALDATURA INOX" da 2.500 m³/h a 12.000 m³/h, con aumento del diametro del camino da 450 mm a 600 mm ed inserimento di un filtro a cartucce;
- Aggiunta di lavorazione inox sul taglio al plasma dell'emissione E29, con ridenominazione dell'emissione E29 "TAGLIO PLASMA (ferro & inox)".

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2025/140027 del 04/08/2025, aggiornata in data 01/09/2025 PG/2025/154845, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota PG/2025/140092 del 04/08/2025, aggiornata in data 01/09/2025 PG/2025/154832, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le emissioni in atmosfera dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PG/2025/179831 del 10/10/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, come di seguito riportato (con correzione di refusi):

"(...omissis...)"

Descrizione del ciclo produttivo e delle modifiche richieste

Aumento della portata dell'emissione E23 "SALDATURA INOX" da 2.500 m³/h a 12.000 m³/h, con aumento del diametro del camino da 450 mm a 600 mm ed inserimento di un filtro a cartucce;

Aggiunta di lavorazione inox sul taglio al plasma dell'emissione E29, con ridenominazione dell'emissione E29 "TAGLIO PLASMA (ferro & inox)".

Non è prevista alcuna variazione delle tipologie e dei quantitativi di materie prime.

L'aumento di portata previsto per l'emissione E23 è finalizzato ad una maggiore aspirazione per maggiore tutela dei lavoratori e per garantire una portata adeguata quando si lavora a pieno regime. Le quantità di materiale lavorato sulla postazione di saldatura E23, sia per acciaio al carbonio sia per inox, rimangono inalterate.

L'aggiunta di lavorazione inox sul taglio plasma (emissione E29) non comporta alcun aumento del quantitativo totale di lamiera inox utilizzate come materia prima nel ciclo produttivo dell'azienda.

Per il taglio plasma (E29) non è prevista alcuna modifica sull'impianto di filtrazione ed abbattimento presente.

(...omissis...)

L'azienda dichiara di non utilizzare materie prime o ausiliarie rientranti nelle disposizioni di cui al comma 7 bis dell'art. 271 del DLgs 152/06. La sostanza PE/P 15GU GRIGIO ECOTECH. da sostituire entro 6 mesi dal rilascio della precedente non è più riportata tra le sostanze utilizzate e quindi non può essere più utilizzata.

(...omissis...)

Emissioni modificate

In relazione alle modifiche richieste, lo scrivente servizio non ha motivi ostativi da presentare.

Riguardo all' aumento della portata dell'emissione E23 "SALDATURA INOX" da 2.500 m³/h a 12.000 m³/h, con aumento del diametro del camino da 450 mm a 600 mm ed inserimento di un filtro a cartucce la valutazione non può che essere positiva dal punto di vista ambientale; i limiti di emissione rimangono invariati ma la velocità di espulsione aumenta di quasi 3 volte con conseguente innalzamento del camino virtuale a garanzia di una maggiore dispersione degli

inquinanti captati.

L'installazione del Filtro a cartucce con velocità di filtrazione consone all'allegato 2 dei Criteri Criaer, pur non essendo richiesto dagli stessi criteri per la lavorazione specifica di saldatura, concorrerà a ridurre ulteriormente le concentrazione dei materiali particellari emessi.

Riguardo all'aggiunta di lavorazione inox sul taglio al plasma dell'emissione E29, con ridenominazione dell'emissione E29 "TAGLIO PLASMA (ferro & inox)", la valutazione della soglia di rilevanza presentata dal gestore evidenzia il superamento dei valori di flusso di massa delle sostanze Cr IV e Ni previste nelle tabelle A1 classe II e tabella B Classe II. Stante l'invarianza della portata dell'emissione, il filtro a cartucce già autorizzato precedentemente risulta consone all'abbattimento del materiale particellare.

Le caratteristiche e limiti emissivi di E23 ed E29 sono i seguenti.

	<i>E23 Saldatura inox</i>	<i>E29 Taglio al plasma (ferro e inox)</i>
<i>portata massima</i>	<i>1200 Nmc/h</i>	<i>12000 Nmc/h</i>
<i>altezza</i>	<i>12 m</i>	<i>12 m</i>
<i>durata</i>	<i>16 h/g</i>	<i>16 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>0,28 mq</i>	<i>0,2 mq</i>
<i>impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>	<i>filtro a cartucce</i>
<i>inquinanti</i>		
<i>polveri</i>	<i>10 mg/Nmc</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di Azoto (NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>CO</i>	<i>10 mg/Nmc</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>CrVI + Ni</i>	<i>1 mg/Nmc</i>	<i>1 mg/Nmc</i>
<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>annuale</i>	<i>annuale</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti indicati con esecuzione di monitoraggi annuali;*
- effettuare la messa a regime delle emissioni.*

Conclusioni

Non si rilevano ulteriori elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto dei limiti e prescrizioni sopra riportati."

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 29/10/2025 prot. n. 277501, acquisita al prot. PG/2025/191932 del 29/10/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto, di seguito riportato:

*"In relazione alla richiesta di parere sulle emissioni in atmosfera relative al procedimento in oggetto (ns prot. 0127852, 0202101 e 0224003),
esaminata la documentazione inviataci,*

valutate le caratteristiche delle emissioni oggetto di modifica, la tipologia di inquinanti, la presenza di impianti di abbattimento e la posizione dei recettori residenziali nel raggio di 200 metri, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime parere favorevole, nel rispetto delle valutazioni di ARPAE ST e del D.lgs 81/08 e smi.”.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa, del parere della Azienda U.S.L. della Romagna e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ET1 – RISCALDAMENTO AMBIENTALE (290 kW, a metano)

EMISSIONE ET2 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA SANITARIA
(150 kW, a metano)

EMISSIONE ET3 – CALDAIA PER RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA SANITARIA
(150 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione di apparecchiature e articoli termotecnici, termoidraulici ed affini e di sabbiatura e verniciatura di parti in metallo, **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA DI SABBIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E2 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE E3 – REPARTO VERNICIATURA/CABINA 1 VERNICIATURA A LIQUIDO

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli + filtro a tasche

Portata massima	50.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	12,5	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5 - CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO

EMISSIONE E6 - CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	40.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E7 - FORNO CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO

Impianto di abbattimento: filtro a fibra lunga di vetro, filtro doppio (fibra lunga di vetro + acrilica)

Portata massima	45.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E9 – BRUCIATORE PRERISCALDO ARIA CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO

(290 kW, a metano)

EMISSIONE E10 - BRUCIATORE FORNO CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO

(290 kW, a metano)

EMISSIONE E11 - BRUCIATORE FORNO CABINA 2 VERNICIATURA A LIQUIDO

(290 kW, a metano)

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E12 – TUNNEL PRETRATTAMENTO

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Sostanze alcaline	5	mg/Nmc
-------------------	---	--------

Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	5	mg/Nmc
Ammoniaca	5	mg/Nmc

EMISSIONE E13 – BRUCIATORE TUNNEL DI TRATTAMENTO (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E14 - FORNO ASCIUGATURA

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E15 - BRUCIATORE FORNO DI ASCIUGATURA (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E16 – CABINA DI APPLICAZIONE VERNICI IN POLVERE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	28.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE E17 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E18 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (550 kW, a metano)

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E19 - FORNO DI POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E20 - BRUCIATORE FORNO DI POLIMERIZZAZIONE (390 kW, a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	12	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E21 – SALDATURA

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E22 – SALDATURA INOX

Portata massima	21.300	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E23 – SALDATURA INOX

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E24 – TAGLIO LASER FERRO E INOX

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	3.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E25 – SALDATURA

Portata massima	21.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E26 – SALDATURA

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E27 – TAGLIO LASER - LASER TUBO (FERRO E INOX)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E28 – TAGLIO LASER - LASER PIANO (FERRO E INOX)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E29 – TAGLIO PLASMA (ferro & inox)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr + Nichel e i suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE E30 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI (2,326 MW, a metano)

EMISSIONE E31 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI (2,326 MW, a metano)

EMISSIONE E32 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI (2,326 MW, a metano)

EMISSIONE E33 – IMPIANTO TERMICO CIVILE PER RISCALDAMENTO REPARTI

(2,326 MW, a metano)

N. 4 medi impianti termici civili esistenti

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
---	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E34 – SALDATURA

Portata massima	19.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE E35 – SALDATURA

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Valori limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Le **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14** devono essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile deve essere annotato sul **registro** di cui al successivo punto 13
3. Per gli impianti termici civili alimentati a metano di cui alle **emissioni E30, E31, E32 e E33**, che si configurano come medi impianto di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi, ossia entro il 01/01/2028. La domanda di adeguamento dovrà altresì essere comprensiva degli adempimenti previsti all'art. 294 commi 1

e 3-bis in merito al rendimento di combustione.

4. Non è consentito l'utilizzo del prodotto verniciante denominato "PE/P 15GU GRIGIO ECOTECH".
5. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta" (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a. il consumo massimo teorico di solvente è pari a 9,3 ton/anno;
 - b. il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c. l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 9,3 ton;
 - d. entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - e. a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **Piano di Gestione dei Solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore di cui al precedente punto 2.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - f. i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, prodotti vernicianti all'acqua e solventi per pulizia impianto, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 13. Tali consumi non devono essere superiori a 7.200 kg di prodotti vernicianti a solvente, a 13.000 kg di prodotti vernicianti all'acqua e a 4.800 kg di solventi per pulizia impianto all'anno.
6. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissioni E9, E23 e E29**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E9, E23 e E29** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
8. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 6.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa

in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 7.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

9. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **emissioni E23 e E29** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 9., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
11. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E5, E6, E7, E12, E14, E16, E17, E19, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34 e E35** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
13. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a) dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14**, desumibile dal sistema di registrazione contatore

come richiesto al precedente punto 2;

- b) dovranno essere annotati mensilmente i prodotti vernicianti a solvente, prodotti vernicianti all'acqua e solventi per pulizia impianto, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 5. lettera f) relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E2, E3, E5, E6, E7 e E14**.

14. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 12. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
15. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

16. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E2, E3, E5, E6, E7, E16, E23, E24, E27, E28 e E29** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

17. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di

riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

18. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
19. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61
Nichel e i suoi composti espressi come Ni	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

20. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

E. PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito agli atti di Arpae con prot. n. PG/2025/13522 del 28/07/2025, denominato "8_3466377-Fiorini_Industries_Lay_emissioni.pdf", a firma del tecnico incaricato (**allegata**).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.